Cassazione penale sez. I, 11/02/2026, n. 5745

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Presidente

Dott. POSCIA Giorgio - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. TONA Giovanbattista - Relatore

Dott. GALATI Vincenzo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

El.Ha. nato in (Omissis) il (Omissis) (CUI (Omissis));

avverso il provvedimento del Giudice di pace di Caltanissetta del 26/01/2026, corretto con decreto del 27 gennaio 2026;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA;

sentita la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

letta la memoria dell'avv. Ilia Massarelli per l'Avvocatura generale dello Stato che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe il Giudice di pace di Caltanissetta ha convalidato, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. n. 286/1998, il trattenimento di El.Ha. (di nazionalità (Omissis)) presso il C.P.R. di C, disposto dal Questore di Agrigento a seguito del provvedimento di respingimento emesso, nei confronti del medesimo, dallo stesso Questore nella medesima data a norma dell'art. 10, comma 2-ter, D.Lgs. 286/98.

Il Giudice di pace aveva accolto la richiesta di convalida presentata dalla Questura territorialmente competente in data 24/01/2026 nella quale si evidenziava che il 22/01/2026 lo straniero era giunto presso il C.P.R. di C con un provvedimento di respingimento e trattenimento emesso dal Questore di Agrigento, che erano stati tuttavia revocati in autotutela dallo stesso Questore con successivo provvedimento in data 23/01/2026.

Lo stesso giorno era stato emesso un nuovo decreto di respingimento e un nuovo decreto di trattenimento, emessi anch'essi dal Questore di Agrigento.

Di quest'ultimo decreto di trattenimento in data 23/01/2026 veniva richiesta quindi la convalida.

All'udienza di convalida, svoltasi in data 26/01/2026, la difesa eccepiva che gli effetti del decreto di trattenimento dovevano essere fatti decorrere dal primo dei due provvedimenti di trattenimento, quello cioè emesso il 22/01/2026, essendo stato comunque eseguito ben prima ed in continuità con quello successivo alla revoca in autotutela, e chiedeva pertanto al Giudice di pace di dichiarare spirato il termine di 48 ore previsto dall'art. 14 D.L.gs. n. 286/98; in ogni caso eccepiva la genericità delle indicazioni relativa alla sussistenza dei presupposti per il trattenimento.

Il Giudice di pace nel provvedimento di convalida richiamava il decreto emesso in data 22/01/2025.

In data 27 gennaio 2026 lo stesso Giudice di pace, a seguito della richiesta di correzione del provvedimento sopra indicato avanzata dalla Questura di Agrigento, provvedeva 'de plano' alla correzione del proprio provvedimento del 26 gennaio 2026 nel senso che la convalida doveva intendersi riferita al decreto di trattenimento n. 17836 emesso dal citato Questore il giorno 23 gennaio 2026.

Con la convalida il Giudice di pace riteneva sussistenti le condizioni legittimanti il trattenimento essendo il cittadino extracomunitario privo di passaporto e di documento equipollente.

2. Avverso detto provvedimento El.Ha. per mezzo dell'avv. Antonella Macaluso, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc., la violazione e falsa applicazione degli artt. 287 e 288 del codice di rito con riferimento agli artt. 14 D.Lgs. 286/98 e 13 Cost. con la conseguente nullità del procedimento di correzione e del relativo decreto in quanto emesso 'de plano' senza il contraddittorio tra le parti.

Al riguardo evidenzia che la correzione effettuata dal Giudice di pace non ha riguardato un mero errore di calcolo o di trascrizione dato che con essa ha mutato l'oggetto della convalida facendo riferimento ad un provvedimento di trattenimento distinto da quello convalidato il giorno 26 gennaio 2026 che, in realtà, era ormai privo di effetti essendo stato già revocato in sede di autotutela. Inoltre, il secondo decreto di trattenimento (quello corretto) è stato convalidato oltre i termini perentori di legge, con la conseguente perdita di ogni efficacia.

In altri termini, secondo la difesa, con la è stata sostanzialmente effettuata una convalida postuma e retroattiva, disposta in violazione dei termini perentori posti a presidio della libertà personale dall'art. 13 Cost.

2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 14, comma 1 e 1 -bis, D.Lgs. 286/98, 13 e 111 Cost. con la conseguente nullità del provvedimento impugnato per motivazione inesistente e/o apparente.

In particolare, il ricorrente si duole del fatto che il Giudice di pace ha omesso di pronunciarsi sulle varie eccezioni sollevate dalla difesa nel corso della udienza di convalida e tutte riportate nel relativo verbale di udienza, pronunciandosi invece su eccezioni mai poste e non oggetto del presente procedimento.

3. L'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, rappresentando altresì che il ricorrente è stato rimpatriato il 04/02/2026.

Il Sostituto Procuratore generale, Elisabetta Ceniccola, ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso.

4. All'esito dell'odierna udienza, fissata con le forme di cui all'art. 22, commi 3 e 4, legge n. 69 del 2005 a seguito della decisione della Corte costituzionale n. 39 del 10 aprile 2025, le parti presenti hanno concluso nei termini sopra indicati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse sopravvenuta.

2. Oggetto dell'impugnazione davanti a questa Corte è il provvedimento di convalida del trattenimento dello straniero presso il C.P.R. di C, disposto dal Questore di Agrigento a seguito del provvedimento di respingimento emesso, nei confronti del medesimo, dallo stesso Questore nella medesima data a norma dell'art. 10, comma 2-ter, D.Lgs. 286/98.

L'Avvocatura dello Stato ha comunicato l'avvenuto rimpatrio dell'odierno ricorrente sin dal 04/02/2026.

La circostanza non è stata contestata e la difesa non ha dedotto un interesse alla decisione sul provvedimento limitativo della libertà personale, che è venuto meno.

3. Dalla sequenza dei fatti come descritta ed emergente dalla documentazione oggetto di esame da parte di questa Corte, risulta che, all'attualità, non è più in esecuzione il provvedimento oggetto di impugnazione con la conseguenza che è venuta a determinarsi una condizione di sopravvenuta carenza di interesse.

La particolarità della fattispecie risiede nel fatto che è venuto meno il trattenimento, e quindi anche la limitazione della libertà personale da tale provvedimento conseguente, a seguito del rimpatrio nel proprio paese di origine.

Possono essere, pertanto, richiamati i costanti principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità in punto di interesse all'impugnazione.

L'interesse che l'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. pone quale condizione per l'impugnazione, deve essere correlato alla finalità perseguita dal soggetto legittimato funzionale a "rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale" ed a conseguire, comunque, una utilità da intendersi quale "decisione più vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame e che risulti logicamente coerente con il sistema normativo" (Sez. 1 n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, in motivazione con richiami a Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Marina)", Rv. 251693).

Inoltre, costituisce arresto consolidato quello secondo cui il requisito dell'interesse deve sussistere sial momento della proposizione del gravame che a quello della sua decisione (Sez. 1, n. 11302 del 2017 cit. con richiami a Sez. U, n. 10272 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del 13/12/1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

A tale proposito, è stata richiamata la categoria della carenza di interesse sopraggiunta con la decisione delle Sezioni Unite con la quale è stato affermato che "in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso" (Sez. U, n. 6624 del 2011 cit.).

Infine, con riguardo al procedimento in esame, nel quale a seguito del rimpatrio non sono state formulate ulteriori deduzioni dalla difesa, deve tenersi conto del principio posto in materia di restrizione della libertà personale da Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, dep. 2011, Testini, Rv. 249002 - 01, secondo la quale "in tema di ricorso avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale nelle more revocata o divenuta inefficace, perché possa ritenersi comunque sussistente l'interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione in riferimento a una futura utilizzazione dell'eventuale pronunzia favorevole ai fini del riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione, è necessario che la circostanza formi oggetto di specifica e motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti il pregiudizio che deriverebbe dal mancato conseguimento della stessa, formulata personalmente dall'interessato".

4. Ne discende, pertanto, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso alla quale non consegue, tuttavia, la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in quanto la situazione descritta non configura una Ipotesi di soccombenza, neppure virtuale (in termini Sez. 1, n. 11302 del 2017, dep. 2018 cit. con richiami a precedenti conformi).

Va, disposta, infine, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del D.Lgs. n. 196/2003.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

In caso di diffusione del presente provvedimento vanno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, l'11 febbraio 2026.

Depositato in Cancelleria l'11 febbraio 2026.